

numero			Bellinzona
1238	Im	12	11 marzo 2008

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Seco
Direzione del lavoro
Effingerstrasse 31
3003 Berna

Revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione: avvio della procedura di consultazione

Signora Consigliera federale,

la ringraziamo per averci trasmesso la procedura di consultazione indicata a margine e formuliamo qui di seguito le nostre osservazioni di carattere generale e, per quanto necessario, in merito ai singoli articoli.

I. Osservazioni generali

L'orientamento volto a raggiungere un ulteriore rafforzamento dell'equilibrio finanziario dell'assicurazione a medio-lungo termine è valutato in modo positivo, come pure l'intento di non incidere sulle prestazioni di base e il rafforzamento del principio del reinserimento rapido nel mondo del lavoro attraverso l'attenuazione di meccanismi che potrebbero, in certi casi, prolungare o reiterare il ricorso all'assicurazione contro la disoccupazione.

Resta comunque preoccupazione l'intenzione di operare delle economie con una diminuzione lineare dei valori di finanziamento per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML). Questa soluzione, pur partendo dalla constatazione che i cantoni non esauriscono il limite di spesa ammesso dall'ordinanza del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), è eccessivamente limitante e non premia quei cantoni che sono stati attenti ai costi.

...

Pur condividendo la necessità di coinvolgere anche i PML nel pacchetto di risparmio, riteniamo necessario elaborare ulteriormente il modello del tetto di finanziamento, in modo che sia più neutrale rispetto all'andamento congiunturale e che possa tener conto delle esigenze proporzionalmente superiori di finanziamento delle strutture necessarie alla realizzazione dei PML nei momenti in cui il tasso di disoccupazione è più basso.

II. Commento ai singoli articoli

Articolo 11 cpv. 4

La modifica proposta è valutata positivamente, poiché suscettibile di portare maggiore ordine e favorire la parità di trattamento tra gli assicurati, in particolare in relazione alla disoccupazione stagionale. La regola proposta evita il cumulo di indennità di disoccupazione e prestazioni legate al rapporto di lavoro precedente.

Articolo 18

L'aumento del termine d'attesa da 120 a 260 giorni per le persone esonerate dal periodo contributivo in ragione di formazione, riqualificazione o perfezionamento (art. 14 cpv. 1 lett. a) e gli assicurati che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno all'estero (art. 14 cpv. 3) appare eccessivamente limitate ed in contrasto con gli obiettivi del reinserimento di gruppi di assicurati già deboli. Escludere i giovani disoccupati al termine della loro formazione dai provvedimenti atti a promuovere le prime esperienze professionali, significa sminuire le difficoltà - tanto accertate negli ultimi anni - dell'esordio nel mondo del lavoro. Per di più nel Cantone Ticino il problema della disoccupazione giovanile è ancora sentito (gennaio 2008: tasso generale di disoccupazione: 4.9%; tasso di disoccupazione della classe d'età 20-24 anni: 8%) tanto da far decidere misure di sostegno all'inserimento professionale complementari a quelle previste dalla LADI.

Art. 59 cpv. 3bis

Dall'esperienza non ci risulta che l'estensione del diritto di usufruire dei provvedimenti di formazione e occupazione fino al termine del termine quadro (TQ) e dopo l'esaurimento delle indennità di disoccupazione (ID) proposta per i disoccupati ultracinquantenni possa avere un'utilità diretta per il reinserimento nel mondo del lavoro di questa categoria. Inoltre senza un'entrata finanziaria (indennità) il pubblico mirato da questa nuova regola sarebbe praticamente inesistente.

La soluzione proposta porrebbe anche il problema della copertura assicurativa contro gli infortuni durante la frequentazione della misura dopo l'esaurimento del diritto alle indennità. Per favorire una gestione uniforme a livello nazionale (parità di trattamento e adeguata protezione contro i rischi degli assicurati) sarebbe in tal caso auspicabile un approfondimento del tema da parte della Seco.

...

Art. 59d

Lo stralcio della norma, pur essendo coerente con la logica di diminuzione delle spese e concentrazione dei compiti, esclude un gruppo di persone che soffrono di una situazione sfavorevole, privandoli anche della limitata possibilità di accedere a dei provvedimenti di formazione o occupazione (260 giorni sull'arco di due anni). L'auspicio che i provvedimenti oggi possibili all'attuale art. 59d non siano soppressi "ma finanziati da altre assicurazioni sociali ai sensi della collaborazione istituzionale" (pag. 28 del commento agli articoli da rivedere) è positivo ma slegato da uno specifico intervento di coordinamento, non concede nessuna alternativa alle persone toccate dalla riduzione.

Questo sarà per esempio il caso per le donne che desiderano rientrare sul mercato del lavoro dopo un lungo periodo dedicato alla cura dei figli. Malgrado l'orientamento generale favorevole alla loro maggiore integrazione nel mercato del lavoro sia considerata una priorità politica, l'abrogazione della disposizione in questione priva questa categoria di persone di una concreta possibilità di accedere ai provvedimenti di formazione.

Art. 64a cpv. 1

La semplicistica esclusione dei giovani di età superiore ai 20 anni dalla possibilità di accedere al semestre di motivazione (SeMo) non tiene conto della situazione reale, la quale mostra che delle interruzioni di tirocinio avvengono anche dopo il compimento dei 20 anni. La soluzione è troppo rigida e il limite di età dovrebbe essere innalzato o comunque essere reso maggiormente flessibile.


Art. 66 cpv. 2bis

Considerato che l'articolo 66 permette già attualmente una durata di concessione degli assegni per il periodo d'introduzione (API) di 12 mesi, abbiamo riserve sull'utilità effettiva di questo nuovo cpv. 2bis.


Ringraziandola dell'attenzione con cui vorrà considerare le presenti osservazioni la preghiamo di gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


P. Pesenti

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia:

alla Divisione dell'economia, Residenza

alla Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza

